

Il Buono Fruttifero Postale (BFP) è sempre stato considerato dai cittadini italiani un ottimo strumento di finanziamento grazie alle, ad oggi, inimmaginabili percentuali di interessi che lo stesso garantiva al termine della scadenza.

L'incentivo che Poste Italiane S.p.A. offriva per non procedere alla riscossione del proprio BFP prima del 30[^] anno era importante: solo per esemplificare quanto detto un BFP sottoscritto nel 1983 "serie O" del valore iniziale di Lire 500,00 ad oggi può valere la somma di 9.133.60 con un interesse massimo negli ultimi 10 anni pari al 16 %.

Non è eufemistico dire che i Buoni Fruttiferi Postali, permettevano di ottenere nel tempo un vero e proprio patrimonio.

Tuttavia, in sede di riscossione del capitale maturato, i risparmiatori sono stati liquidati con un rimborso pari a circa la metà del *quantum* pattuito.

Poste Italiane S.p.A. cerca di giustificare tale discrasia richiamando la disciplina dettata dall'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 (prima sostituito dall'art. 1, D.L. 30/09/1974, n. 460 e successivamente abrogato dall'art. 7 D. Lgs 30/07/1999 n. 284) il quale permetteva, **tramite l'entrata in vigore dei decreti del Ministero del Tesoro, la variazione dei tassi di interesse sia a condizioni più vantaggiose ma anche più svantaggiose di quelle sottoscritte dal risparmiatore**; in specie la norma stabiliva che *"le variazioni del saggio d'interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero per il tesoro, di concerto con il Ministero per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli*

STUDIO LEGALE POLATO

30174 Venezia – Mestre, Via C. Battisti n. 7
Tel. 041 98 53 77 Fax 041 95 20 53
31100 Treviso, Strada comunale Corti n. 56 int. 2
Tel. 0422 42 33 50 Fax 0422 31 60 98
studiolegalepolato@tiscali.it
www.banca-borsa.it

della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

In forza della sopra citata norma, in data 13/06/1986 il Ministero del Tesoro ha emanato il decreto, pubblicato in G.U. n. 148 del 28/06/1986, con il quale **si modificava unilateralmente gli interessi pattuiti in sede di sottoscrizione** nel seguente modo “*sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con presente decreto, per i buoni della serie “Q”.*

L'art. 7 del D.Lgs 30/07/1999 n. 284 ha abrogato l'art. 173 del D.P.R 29/03/1973 facendo però salvi “*i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti*”; l'ultimo capoverso stabilisce anche che “*detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori*”.

Quanto sopra detto evidenzia un differente orientamento del legislatore dalla disciplina dettata nel 1976 al 1999 in quanto prevede che nessun decreto attuativo al D.lgs n. 284 del 30/07/1999 **può**

stabilire condizioni sfavorevoli per il risparmiatore a differenza del regime precedente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13979 del 15/06/2007, assicurando l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge alla luce del diverso orientamento del legislatore, è intervenuta sulla questione statuendo laconicamente che *“nella disciplina dei buoni fruttiferi postali dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”*.

La Suprema Corte, interpretando in modo sistematico il D.P.R. del 29 marzo del 1973 n. 156 alla luce dell'apparato normativo successivo al D.P.R. citato, **ha dato prevalenza alle condizioni pattuite in sede di sottoscrizione.**

A fondamento della decisione, la Corte di legittimità ha considerato **il rapporto tra il risparmiatore e Poste Italiane S.p.A. di natura privatistica** in quanto tale attività è stata caratterizzata per essere organizzata e gestita in forma d'impresa.

Per tale ragione gli stessi giudici, affermando che i BFP *“sono sempre stati privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscano connotazioni contrattuali”*, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle

imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte Cost. n. 463 del 1997)” stabiliscono che la condotta di Poste Italiane S.p.A. deve sempre rispettare i principi contrattuali previsti dalle norme del codice civile dagli artt. 1173 c.c. e seguenti oltre alla normativa prevista dal Testo Unico Bancario.

Nel caso di specie, le Poste hanno modificato unilateralmente le condizioni sottoscritte in forza di una normativa legislativa senza avvisare il risparmiatore.

Ma vi è di più.

Lo stesso art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 presume, tramite una operazione *ex lege*, il rimborso integrale del buono e la modifica degli interessi in forza di una differente tabella a disposizione di Poste Italiane.

Tale condotta è in palese violazione con il principio cardine della disciplina legale delle obbligazioni sancito dall'art. 1375 c.c. “esecuzione di buona fede”.

L'assunto *“il contratto deve essere eseguito in buona fede”* deve essere interpretato nel seguente modo: le parti, nel dare esecuzione al contratto, devono comportarsi secondo buona fede, ossia secondo lealtà e correttezza.

Sul punto, giurisprudenza costante, recependo il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 960 del 1986 la cui massima stabilisce che *“la buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale, che integrano, appunto, il contenuto della buona fede”*, considera il

principio in esame inderogabile in quanto riconducibile ai doveri di solidarietà sociale imposti dall'art. 2 della Costituzione (*ex plurimus* Cass. 27/10/2006 n- 23273).

Premesso che la Corte di Cassazione ha definito i rapporti tra Poste Italiane S.p.A. e i risparmiatori di **natura privatistica**, è chiaro come l'ente Poste doveva e poteva attenersi al rispetto dell'inderogabile principio di buona fede espresso all'art. 1375 c.c.

Entrando nella disciplina regolata dal Testo Unico Bancario, il legislatore, all'art. 118 2^a comma TUB, rubricato “*modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*” prevede che “*qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate*”.

L'adempimento imposto all'istituto di credito permette di rendere edotto il risparmiatore in ordine alle modifiche che subirà sul suo rapporto contrattuale e tuttavia consente all'utente stesso di esercitare il diritto di recesso, laddove ritenga la modifica non accettabile.

Al fine di incentivare il rispetto della normativa delineata dall'art. 118 comma 3^a TUB il legislatore ha previsto che “*le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente*” ripristinando l'accordo sottoscritto tra le parti.

Poste Italiane S.p.A. ha proceduto, senza nemmeno notiziare i sottoscrittori dei Buoni Fruttiferi Postali, ad una fittizia operazione bancaria consistente nella emissione di un BFP a condizioni diverse dopo la riscossione di quello realmente sottoscritto.

Sussumendo gli articoli sopra richiamati al caso concreto, la condotta di Poste Italiane S.p.A. è viziata in quanto il Buono Fruttifero Postale emesso successivamente è privo della sottoscrizione del risparmiatore il quale vede peggiorate le proprie condizioni contrattuali, senza che quest'ultimo possa decidere di riscuotere il BFP e/o reinvestirlo in un altro prodotto finanziario.

La mancanza del consenso del risparmiatore in merito alla fittizia conversione del BFP in forza dell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973, è altresì motivo di violazione ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c..

Nello specifico il legislatore alla norma di cui all'art. 1418 c.c. stabilisce che la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. determina la nullità del contratto stesso. Recita l'art. 1325 c.c.:

“i requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti;*
- 2) la causa;*
- 3) l'oggetto;*
- 4) la forma, quando risulta che è prescritto dalla legge sotto pena di nullità”.*

Nel caso in questione, infatti, è da ritenersi pacifica l'assenza di qualunque tipo di accordo tra le parti, non essendo riconducibile nessuna forma di assenso.

In ottemperanza al principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979 del 2007 si richiamano alcune decisioni dell'Arbitrato Bancario Finanziario del Collegio di Milano n. 315 del 17/02/2011, Collegio di Napoli n. 346 del 21/02/2011 e n. 1868 del 05/06/2012 e Collegio di Roma

n. 2210 del 27/06/2012.

In conclusione, per tutto quanto dedotto, il risparmiatore ha il diritto di ricevere le somme pattuite al momento della sottoscrizione del Buono Fruttifero Postale.

Le motivazioni avanzate da Poste italiane S.p.A. in forza delle quali rifiuta di rimborsare quanto dovuto, sono state censurate dalla Suprema Corte, dai Tribunali di merito (Giudice di Pace di Novara) e dagli Arbitrati Bancari Finanziari.

(a cura del dott. Antonio Emanuele D'Isa)

STUDIO LEGALE POLATO

30174 Venezia – Mestre, Via C. Battisti n. 7
Tel. 041 98 53 77 Fax 041 95 20 53
31100 Treviso, Strada comunale Corti n. 56 int.. 2
Tel. 0422 42 33 50 Fax 0422 31 60 98
studiolegalepolato@tiscali.it
www.banca-borsa.it